



Trattati internazionali sui diritti umani e sulla violenza domestica

I diritti umani disciplinano il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini. Da un lato tali diritti proteggono il singolo individuo dalle ingerenze statali, dall'altro obbligano lo Stato a proteggere i singoli individui dalle ingerenze reciproche. Con la firma di diverse convenzioni internazionali, la Svizzera si è ufficialmente impegnata a garantire i diritti umani. La violenza domestica viola tali diritti ed esige quindi che lo Stato adotti misure di protezione delle vittime.

INDICE

1	TRATTATI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI	3
2	VIGILANZA SUI DIRITTI UMANI E LORO ATTUAZIONE	4
2.1	Rapporti degli Stati	4
2.2	Comunicazioni individuali	5
3	IMPORTANZA DELLE ONG NELLA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI	6
4	STRUMENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA IN SVIZZERA	6
4.1	Convenzione e Comitato CEDAW	6
4.2	CEDU e giurisprudenza della Corte EDU	7
4.3	Convenzione di Istanbul	8
	INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE	9
	PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE	10

1 TRATTATI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

I diritti umani proteggono le persone private innanzitutto dalle ingerenze statali.

I diritti umani riguardano innanzitutto i rapporti tra uno Stato e i suoi cittadini ai quali conferiscono diritti di difesa, diritti a prestazioni e diritti di protezione. Mentre i diritti di difesa sono concepiti per proteggere da soprusi perpetrati dallo Stato, i diritti a prestazioni autorizzano a pretendere azioni positive da parte di quest'ultimo e i diritti di protezione estendono la tutela assicurata da determinati diritti fondamentali ai rapporti tra privati.

La Svizzera si è ufficialmente impegnata a garantire i diritti umani.

Gli obblighi concreti per lo Stato risultano dai singoli diritti umani sanciti in numerosi trattati, ciascuno dei quali si occupa di un tema diverso. I principali trattati sui diritti umani ratificati dalla Svizzera sono¹:

- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I / CESCR; RS 0.103.1);
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II / CCPR; RS 0.103.2);
- Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC; RS 0.107);
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT; RS 0.105);
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD; RS 0.104);
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW; RS 0.108)²;
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED; RS 0.103.3);
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101);
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35).

La garanzia statale dei diritti umani significa anche proteggere i privati dalle ingerenze reciproche.

Tali trattati obbligano gli Stati Parte a rispettare, tutelare e garantire i diritti umani in essi sanciti³. Questo triplice obbligo impone allo Stato (o ai suoi organi) di astenersi da qualsiasi comportamento lesivo dei diritti umani, di proteggere i suoi cittadini da violazioni di tali diritti da parte di terzi (incl. privati) e di garantirne la realizzazione mediante misure attive. Sebbene, in linea di principio, i diritti umani riguardino i rapporti tra uno Stato e i suoi cittadini, ciò non significa che le persone private possano ledere i diritti altrui, anzi. Lo Stato è tenuto a proteggere i privati da lesioni o soprusi commessi da altri privati. Al riguardo, anche la violenza domestica può essere considerata una violazione dei diritti umani da parte di un privato.

1 Informazioni dettagliate relative ai trattati sui diritti umani vigenti in Svizzera in relazione alla violenza nei confronti delle donne sono disponibili all'indirizzo www.ebg.admin.ch > Violenza > Nel mondo.

2 Cfr. Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e Direzione del diritto internazionale pubblico, Direzione politica, Divisione politica IV, Dall'idea all'azione – Che cos'è la CEDAW, Berna, 2009.

3 In Svizzera il diritto internazionale viene recepito nel diritto nazionale con la ratifica di un trattato internazionale. Gli obblighi internazionali in esso contemplati diventano quindi direttamente obblighi nazionali.

2 VIGILANZA SUI DIRITTI UMANI E LORO ATTUAZIONE

Organi sovranazionali vigilano sul rispetto dei diritti umani.

Il rispetto dei diritti umani richiede un lavoro di vigilanza. A tale scopo, sono stati creati diversi organi e meccanismi sovranazionali nel quadro dell'ONU e del Consiglio d'Europa. I comitati⁴ o i tribunali istituiti per vigilare sui trattati in materia di diritti umani hanno il compito di controllare che gli Stati Parte rispettino tali diritti. I Paesi che vengono meno agli obblighi assunti possono essere condannati. La procedura dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) prevede anche conseguenze giuridiche per lo Stato che ha violato i diritti umani⁵. Altri comitati internazionali emettono invece raccomandazioni all'indirizzo dei Paesi coinvolti e li esortano ad adottare misure per migliorare la situazione sul fronte dei diritti umani. Malgrado il loro carattere non vincolante, anche queste raccomandazioni sono in grado di promuovere l'attuazione di tali diritti, in quanto nessun Paese vuole essere ufficialmente riconosciuto come uno Stato di non diritto. Questo effetto è stato più volte osservato soprattutto nel contesto delle raccomandazioni formulate dal Comitato ONU per i diritti umani e dal Comitato CEDAW⁶ sulla base di violazioni dei diritti umani comprovate: per evitare il ripetersi di episodi analoghi, i Paesi interessati hanno reagito emanando nuove leggi o modificando quelle esistenti.

Le ONG assumono una funzione importante nel rilevare le violazioni dei diritti umani.

Nei settori in questione operano anche diverse ONG. Il loro lavoro consiste nel portare all'attenzione dei comitati competenti le violazioni dei diritti umani da esse riscontrate e nel raccogliere elementi a sostegno delle loro denunce. In questo modo forniscono un importante contributo nella rilevazione delle violazioni dei diritti umani e alla relativa presa di conoscenza da parte di altri Paesi. Spesso, i comitati internazionali si avvalgono delle esperienze e delle informazioni delle ONG per farsi un quadro dettagliato e indipendente della situazione senza doversi basare unicamente sulle indicazioni fornite dallo Stato interessato e dai suoi organi.

2.1 Rapporti degli Stati

Laddove è necessario intervenire, gli organi competenti possono esigere che gli Stati adottino misure per migliorare la situazione dei diritti umani.

A intervalli regolari, ogni Stato Parte deve presentare al comitato pertinente un rapporto sull'attuazione a livello nazionale dei diritti sanciti nella relativa convenzione⁷. Il comitato esamina tale rapporto e lo raffronta con informazioni provenienti da fonti indipendenti per ad esempio dai cosiddetti «rapporti ombra»⁸ redatti dalle ONG.

Successivamente, rivolge allo Stato coinvolto una serie di raccomandazioni con indicati i punti concreti nei quali non ha ottemperato agli obblighi assunti o lo ha fatto solo in parte, e lo invita a elaborare e attuare misure concrete per porre rimedio o eliminare le lacune riscontrate entro la successiva procedura di reporting.

L'elaborazione dei rapporti è un'ottima occasione per sensibilizzare la società civile e lo Stato sulla problematica in questione. Tali documenti possono essere altresì utilizzati per ricordare alle autorità nazionali i loro obblighi internazionali negli ambiti di loro competenza.

4 I comitati sono composti da esperti di diversi Paesi e hanno il compito di controllare il rispetto dei diritti umani sanciti nei trattati di loro competenza e di valutare le comunicazioni.

5 Gli Stati possono per esempio essere condannati a pagare un risarcimento danni.

6 Le constatazioni del Comitato CEDAW su casi di violenza nei confronti delle donne sono disponibili in Jurisprudence Database, all'indirizzo <https://juris.ohchr.org> (in francese).

7 Sinora la Svizzera ha presentato al Comitato CEDAW cinque rapporti.

8 I rapporti ombra al quarto e quinto rapporto della Svizzera sull'attuazione della CEDAW sono consultabili all'indirizzo www.humanrights.ch > Objectif Suisse > Conventions ONU : application > Convention droits de la femme (in francese, tedesco e inglese) e nella banca dati dell'ONU che fornisce informazioni specifiche per Paese all'indirizzo <https://tbinternet.ohchr.org>.

2.2 Comunicazioni individuali

La possibilità per le singole persone di presentare una comunicazione per violazioni dei diritti umani da parte di uno Stato è attualmente prevista dai seguenti trattati:

- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II / CCPR)⁹;
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT)¹⁰;
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD)¹¹;
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)¹²;
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)¹³;
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni¹⁴;
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹⁵.

In presenza di violazioni dei diritti umani, le singole persone hanno la possibilità di presentare comunicazioni contro uno Stato.

Per poter presentare una comunicazione individuale, la singola persona deve aver esperito tutti i rimedi giuridici nazionali. Qualora il comitato constati una violazione del diritto, lo Stato interessato viene informato in proposito e obbligato a trarre le debite conseguenze.

9 Ad oggi, la Svizzera non ha ancora firmato il Primo protocollo facoltativo al Patto ONU II che prevede una procedura per la presentazione di comunicazioni individuali.

10 Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS **0.105.1**), attuato in Svizzera nell'autunno del 2009 con l'istituzione di una commissione nazionale indipendente, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

11 La procedura per la presentazione di comunicazioni individuali è sancita nell'articolo 14 della Convenzione.

12 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS **0.109**) è entrata in vigore in Svizzera il 14 maggio 2014. Il relativo Protocollo facoltativo non è invece stato firmato. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.egalite-handicap.ch e nel sito Internet dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) all'indirizzo www.edi.admin.ch/ufpd.

13 Il Protocollo facoltativo alla CEDAW (RS **0.108.1**) è entrato in vigore in Svizzera il 29 dicembre 2008. Le constatazioni del Comitato CEDAW su casi di violenza nei confronti delle donne possono essere consultate all'indirizzo www.ohchr.org > Organes des droits de l'homme > Tous les organes des droits de l'homme > CEDAW > Base de données sur la jurisprudence.

14 Il Terzo protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo è entrato in vigore in Svizzera il 24 luglio 2017 (RS **0.107.3**).

15 La procedura per la presentazione di comunicazioni individuali è sancita nell'articolo 34 della Convenzione.

3 IMPORTANZA DELLE ONG NELLA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Le ONG sostengono le vittime di violazioni dei diritti umani.

Le ONG denunciano le violazioni dei diritti umani, offrono sostegno alle vittime, indagano su presunte violazioni, sensibilizzano l'opinione pubblica, supportano il lavoro degli organi di organizzazioni internazionali mediante attività di informazione e svolgono azioni di lobbying durante l'elaborazione di nuovi strumenti per la tutela dei diritti umani.

La Dichiarazione universale dei diritti umani approvata nel 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite recita nel Preambolo che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente tale Dichiarazione, si sforzano di promuovere e di garantire il suo effettivo riconoscimento e rispetto. In questo proclama le ONG trovano una solida base per criticare gli Stati che violano i diritti umani¹⁶. La tutela di tali diritti, quindi, non è di competenza esclusiva di un Governo e per questo motivo il suo inserimento nell'agenda politica non può essere lasciato al libero arbitrio di quest'ultimo. La tutela dei diritti umani è un obbligo che lo Stato deve assumere nei confronti dei suoi cittadini e della comunità internazionale. La società civile è pertanto chiamata a dare il suo contributo a questa causa e gli Stati sono obbligati ad accettarlo. La Convenzione di Istanbul prevede esplicitamente nel suo articolo 9 che le Parti contraenti riconoscono, incoraggiano e sostengono il lavoro delle ONG.

4 STRUMENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA IN SVIZZERA

Anche la violenza domestica costituisce una violazione dei diritti umani.

Tutti concordano sul fatto che la violenza, anche quella domestica, costituisce una violazione dei diritti umani e impone allo Stato determinati obblighi. In particolare:

- Lo Stato ha l'obbligo nella sua sfera di competenza, ossia nell'esercizio dei suoi poteri, di non ingerire senza una ragione sufficiente nei diritti fondamentali dei cittadini.
- Lo Stato ha altresì l'obbligo di proteggere i cittadini dagli atti di violenza, inclusa quella domestica, commessi da persone private e di garantire questo diritto di protezione mediante azioni di polizia o misure legislative. A tale scopo, occorre che le autorità siano al corrente del pericolo o che ne vengano a conoscenza svolgendo il loro lavoro con la dovuta diligenza e che siano in grado di adottare misure ragionevoli e appropriate a protezione della vittima.
- Lo Stato ha infine l'obbligo di garantire che le persone coinvolte abbiano il pieno accesso ai loro diritti e li possano esercitare, grazie ad esempio a un'offerta adeguata di informazioni e di supporto per le vittime di violenza domestica.

4.1 Convenzione e Comitato CEDAW

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) non contiene alcuna norma esplicita sulla problematica della violenza. Ciò nonostante, il Comitato CEDAW ha stabilito che la violenza nei confronti delle donne costituisce

¹⁶ Kälin Walter e Künzli Jörg, *Universeller Menschenrechtsschutz. Der Schutz des Individuums auf globaler und regionaler Ebene*, pag. 19, Basilea, 2013.

una forma di discriminazione vietata ai sensi della Convenzione¹⁷.

Se uno Stato ha ratificato il Protocollo facoltativo, il Comitato CEDAW può essere chiamato a pronunciarsi mediante la presentazione di una comunicazione individuale da parte di singole persone o di gruppi oppure, nei casi di gravi violazioni della Convenzione, decidere di propria iniziativa l'avvio una procedura di inchiesta¹⁸.

In Svizzera, le donne vittime di violenza possono esortare lo Stato ad adottare misure di protezione.

La comunicazione individuale è uno strumento di cui ogni donna (o gruppo) può avvalersi quando ritiene di essere stata lesa in un suo diritto tutelato dalla Convenzione CEDAW. Al riguardo, sul sito Internet del Comitato CEDAW è disponibile un documento con indicato il materiale da produrre, le informazioni da fornire ecc.¹⁹ Affinché il Comitato la esamini, una comunicazione individuale deve essere inoltrata in forma scritta e chi la presenta deve aver esperito tutti i rimedi giuridici nazionali (sono ammesse eccezioni nei casi in cui la procedura ricorsuale ecceda termini ragionevoli o sia improbabile che apporti un'effettiva riparazione).

Sinora il Comitato CEDAW ha accertato una violazione del triplice obbligo, citato sopra, che incombe allo Stato nel quadro della lotta e della prevenzione della violenza domestica in diverse sue constatazioni²⁰.

Una constatazione del Comitato CEDAW non costituisce una condanna ai sensi del diritto penale e non comporta alcuna conseguenza diretta per lo Stato interessato. Nondimeno, può avere conseguenze politiche e innescare cambiamenti concreti nella misura in cui danneggia l'immagine di una nazione²¹ e dà la possibilità alla società civile e alle ONG di aumentare la pressione sul Paese coinvolto affinché apporti i correttivi necessari.

4.2 CEDU e giurisprudenza della Corte EDU

Ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è il trattato più importante in Europa. Ciò nonostante, non contiene alcuna esplicita disposizione sulla protezione delle vittime di violenza domestica.

Secondo la giurisprudenza europea, l'inerzia dello Stato nei confronti della violenza domestica è considerata una discriminazione di genere.

Quale organo incaricato dell'applicazione della CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha già dovuto occuparsi più volte di casi di violenza domestica e delle conseguenti violazioni di diritti garantiti, emanando decisioni che indicano la direzione da seguire²². Nella sua decisione di principio nel caso Opuz contro Turchia del 2009 ha inoltre stabilito che la passività dello Stato riguardo alla violenza domestica deve essere considerata una discriminazione di genere²³.

17 Comitato CEDAW, Raccomandazione generale n. 35 (67esima sessione, 2017) sulla violenza di genere contro le donne.

18 In entrambi i casi il Paese deve aver ratificato il Protocollo facoltativo alla CEDAW.

19 Documento disponibile in francese e in inglese all'indirizzo www.ohchr.org > Organes des droits de l'homme > Tous les organes des droits de l'homme > CEDAW > Formulaire-type de plainte. Cfr. anche la guida per l'uso della CEDAW nella prassi giuridica elaborata su mandato della Commissione federale per le questioni femminili CFQF, consultabile all'indirizzo www.ekf.admin.ch > Pubblicazioni > Guida per l'uso della CEDAW nella prassi giuridica (in francese e tedesco).

20 Le constatazioni del Comitato CEDAW sono consultabili all'indirizzo <https://juris.ohchr.org> (in francese).

21 Al riguardo vedi anche Kälén Walter e Künzli Jörg, *Universeller Menschenrechtsschutz. Der Schutz des Individuums auf globaler und regionaler Ebene*, Basilea, 2013: Zweiter Teil – Durchsetzung der Menschenrechte.

22 P.es. Kontrová contro Slovacchia (2007) o Branko Tomašić e altri contro Croazia (2009), consultabili all'indirizzo www.echr.coe.int > Presse > Service de presse > Fiches thématiques.

23 Vedi contributo sulla piattaforma di informazione di humanrights.ch all'indirizzo www.humanrights.ch > Droits humains internationaux > Organes européens des DH > Cour Européenne des Droits de l'Homme (CrEDH) > Arrêts choisis de la CrEDH > 10.06.2009 jugement de Strasbourg cardinal en matière de violence domestique.

Nel suo sito Internet²⁴, la Corte EDU mette a disposizione una scheda tematica sulla sua giurisprudenza in materia di violenza domestica e un'altra sulla sua giurisprudenza in materia di violenza nei confronti delle donne. Entrambe le schede sono aggiornate periodicamente.

4.3 Convenzione di Istanbul

Con la Convenzione di Istanbul, la Svizzera ha firmato il trattato più completo per lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il 1° aprile 2018, in Svizzera è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Si tratta del trattato internazionale più completo che si prefigge di combattere questo tipo di violazioni dei diritti umani puntando sulla prevenzione della violenza, la protezione delle vittime, il perseguimento penale e un approccio globale e coordinato²⁵. La Convenzione di Istanbul colma una lacuna nella protezione dei diritti umani delle donne obbligando le Parti contraenti ad adottare attivamente misure per prevenire qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, a proteggere le vittime, a perseguire e punire le persone che commettono violenza nei confronti delle donne e violenza domestica, e a elaborare strategie globali per il coordinamento delle misure necessarie. Nel Preambolo della Convenzione si riconosce che anche gli uomini e i bambini, in quanto testimoni di violenza all'interno della famiglia, possono essere vittime di violenza domestica.

L'attuazione della Convenzione di Istanbul è monitorata da un gruppo di esperti denominato GREVIO.

La Convenzione istituisce un meccanismo di controllo incaricato di verificare l'applicazione delle sue disposizioni. Tale meccanismo poggia su due pilastri: il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO²⁶), e il Comitato delle Parti (Comité des Parties), un organo politico composto da rappresentanti ufficiali delle Parti alla Convenzione. Le loro analisi e raccomandazioni contribuiscono a garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati e di conseguenza la sua efficacia a lungo termine.

24 www.echr.coe.int > Presse > Service de presse > Fiches thématiques

25 Per maggiori informazioni consultare www.ebg.admin.ch > Diritto > Diritto internazionale > Consiglio d'Europa > Convenzione di Istanbul. Cfr. anche Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (a cura di), Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Compiti e misure della Confederazione per attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul), Berna, 2018.

26 Consultabile all'indirizzo www.coe.int > Droits de l'homme > Promouvoir les droits de l'homme > Violence à l'égard des femmes et violence domestique – GREVIO > A propos du suivi.

INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE

OFFERTE DI AIUTO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA

Per le vittime

In caso di emergenza

→ Polizia: www.polizei.ch, tel. 117

→ Assistenza medica: tel. 144

Informazioni e indirizzi per consulenze gratuite, confidenziali e anonime in tutta la Svizzera

→ www.aiuto-alle-vittime.ch

Indirizzi degli alloggi protetti

→ www.opferhilfe-schweiz.ch/it/was-ist-opferhilfe/protezione

→ www.frauenhaus-schweiz.ch (in tedesco e francese)

Per le persone violente

Indirizzi per consulenze e programmi di prevenzione della violenza

→ www.fvgs.ch (in tedesco e francese)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'UFU

Su www.ebg.admin.ch, sotto la rubrica «Violenza» trovate:

- altre [schede informative](#) che illustrano in modo chiaro e conciso diversi aspetti della violenza domestica,
- informazioni sulla [Convenzione di Istanbul](#) entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018,
- il [toolbox Violenza domestica](#) che dà accesso a un'ampia raccolta di materiali di lavoro e informativi,
- altre [pubblicazioni](#) dell'UFU sulla violenza domestica.

PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE

A Basi

- 1 Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica
- 2 Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione
- 3 Dinamiche della violenza e strategie di intervento
- 4 Cifre sulla violenza domestica in Svizzera
- 5 Studi sulla violenza domestica tra la popolazione
- 6 Forme e conseguenze di genere della violenza domestica

B Informazioni specifiche sulla violenza

- 1 Violenza in situazioni di separazione
- 2 Stalking
- 3 Violenza domestica su bambini e adolescenti
- 4 Violenza nelle coppie di adolescenti
- 5 Violenza domestica nel contesto migratorio
- 6 Violenza domestica e armi
- 7 Interventi nei confronti di persone violente

C Basi legali

- 1 Violenza domestica nella legislazione svizzera
- 2 Procedure civili in caso di violenza domestica
- 3 Procedure penali in caso di violenza domestica
- 4 Trattati internazionali sui diritti umani e sulla violenza domestica